



**Tribunale e Procura della Repubblica presso il tribunale
ordinario di Aosta**

PROT. N° 71/2020 INT. DELL'8-5-2020

OGGETTO: Misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, funzionali al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico - sanitarie fornite dagli organi istituzionali deputati al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari di Aosta e contatti ravvicinati tra le persone.

Linee guida vincolanti per la fissazione delle udienze penali e civili a decorrere dal 12.5.2020

**Il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale ordinario di Aosta**

- Letta la normativa, primaria e secondaria, funzionale al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

- Visto, in particolare, il DL n.18\2020, convertito in legge n. 27 del 2020;

- Visto, in particolare, l'art. 83 del D.L. 18/2020, convertito in legge n 27 del 2020, recante nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenerne gli effetti, tra l'altro, in materia di giustizia civile e penale;

- Visto il decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020, recante, tra l'altro, disposizioni integrative e di coordinamento dell'art. 83 della legge n. 27 del 2020;

- Visto, in particolare, l'art.83 commi 6,7 del D.L. 18/2020, convertito nella legge n.27/2020, come integrato dal DL n. 28 del 2020;

- Rilevato che il comma 6 dell'articolo 83 cit. individua in capo ai dirigenti degli uffici giudiziari l'obbligo (adottano) di assumere, all'esito di un percorso interlocutorio con l'autorità sanitaria e il COA, le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie, fornite dagli enti indicati nella norma, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

- Rilevato che il comma 7 dell'art. 83 cit., al fine di assicurare le finalità su indicate, esemplifica una serie di misure adottabili dai capi degli uffici giudiziari, tra le quali l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

- rilevato che l'attuale stato della situazione epidemiologica in Valle d'Aosta, per come confermato dall'Autorità Regionale nella persona del dr. Mauro Ruffier in sede di sopralluogo effettuato nel palazzo di giustizia di Aosta in data 4.5.2020, impone, unitamente all'adozione di misure di prevenzione igienico - sanitarie e all'impiego dei dpi, il contingentamento del flusso di persone in accesso al presidio giudiziario;

- rilevato che, quanto alla trattazione delle udienze penali, l'interlocuzione avuta con l'ordine degli avvocati, nella persona del presidente del COA Avv. Domenico Palmas, ha palesato l'indisponibilità di questi a tenere udienza per imputati non detenuti avvalendosi dei collegamenti da remoto autorizzati dal Ministero, ma ha pienamente condiviso le linee guida vincolanti di seguito adottate in ordine alla celebrazione delle udienze civili e penali;

- ritenuto che appare adeguato alla tutela della salute pubblica da un lato, e a consentire, dall'altro, in relazione alle esigenze processuali del presidio giurisdizionale aostano, conformemente al disposto dell'art. 111 della Costituzione, la trattazione di un congruo numero di affari civili e penali nel rispetto delle misure

di contenimento dello stato epidemiologico in atto adottate dalla normativa primaria e secondaria vigente;

- lette, in ragione delle attribuzioni datoriali, le linee guida dell'INAIL;

- lette, in particolare e da ultimo, le circolari del DOG n. 70897 del 2 maggio 2020 - recante prime direttive in tema di organizzazione per avvio cd. fase 2 - e n. 70896 in pari data - recante fase 2: acquisti e procedure di igienizzazione dei locali - funzionali, tra l'altro, al progressivo ampliamento della ripresa dell'attività giudiziaria;

OSSERVANO, CONVENGONO e DISPONGONO

1. Il preambolo del presente provvedimento è parte integrante dello stesso.

2. Dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 è stato legislativamente prefigurato un arco temporale di graduale ripresa dell'attività degli uffici giudiziari, durante il quale i capi degli uffici giudiziari dovranno adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dall'Autorità sanitaria e da quella governativa. La cd. fase due si pone quindi come un momento fisiologicamente transitorio, che eredita la gran parte delle cautele tutt'oggi vigenti al fine di ridurre al massimo il rischio di contatti personali potenzialmente idonei a trasmettere il Coronavirus. Non esistendo, all'attualità, un ben definito quadro normativo che delinei con certezza il nucleo delle misure necessarie da adottarsi per la ripresa delle attività lavorative nel pubblico impiego, il periodo emergenziale dal 12 maggio al 31 luglio può essere, nell'indicata ottica, distinto in tre fasi convenzionalmente e temporalmente scandite: maggio, giugno e luglio, con un accrescimento graduale della quantità dell'attività giurisdizionale unita alla modulazione quantitativa della presenza

di personale amministrativo e di magistratura negli uffici ancorata anche al progredire dello stato epidemiologico in atto.

Nell'individuare le più idonee misure organizzative di ripresa dell'attività giudiziaria e amministrativa, non potrà quindi prescindere dal contesto territoriale di riferimento; sul contesto situazionale valdostano si è quindi appuntata l'attenzione - segnatamente, previa interlocuzione con l'autorità sanitaria regionale - in ordine alla graduale ripresa dell'attività giudiziaria.

3. Misure organizzative comuni per il PALAZZO di GIUSTIZIA di Aosta ex art. 83 comma 6 dl n.18\2020 convertito in l. n. 27\2020 e successivamente integrato dal DL n. 28\2020.

In linea con le indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della salute, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e con le prescrizioni impartite coi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri succedutisi in materia e, da ultimo, col DPCM del 26 aprile 2020 (GU serie generale n. 108 del 27 aprile 2020) si dispone quanto segue.

3.1 L'accesso al palazzo di giustizia di Aosta è consentito soltanto a persone che indossano la mascherina. Le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. L'uso di mascherine chirurgiche e di altri dispositivi di protezioni delle vie respiratorie è obbligatorio "nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (omissis) e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza" (art. 3, secondo comma, del Dpcm 26 aprile 2020).

3.2 L'accesso al palazzo di giustizia di Aosta è consentito, altresì, previa rilevazione della temperatura corporea all'atto dell'accesso.

In presenza di una rilevazione che indichi una temperatura corporea superiore a 37.5, l'accesso non sarà consentito.

3.3 Il personale amministrativo degli uffici giudiziari svolgerà la propria attività, ove possibile, in numero di una unità per stanza. Laddove l'ambiente è condiviso con altre persone dovrà indossare, oltre alla mascherina, anche i guanti monouso.

3.4 L'accesso agli uffici del palazzo di giustizia è contingentato come segue.

Per il Tribunale:

- non sarà consentito l'accesso a più di 6 persone per volta alla Cancelleria civile sita al piano terzo del Palazzo e alla Cancelleria penale sita al piano primo;

- non sarà consentito inoltre l'accesso a più di 4 persone alle Cancellerie dell'Ufficio GIP/GUP.

- Rispetto alle udienze che dovessero essere tenute è inoltre consentito l'accesso alle stesse a non più di 8 persone contemporaneamente, che siano difensori o parti o eventualmente testimoni nelle udienze medesime, salve diverse disposizioni per eccezionali ragioni del Presidente del Tribunale.

- Sono inoltre ammesse non più di una persona per volta e per piano per conferire con i giudici.

Per la Procura della Repubblica:

- non è consentito l'accesso al Servizio del Casellario di un numero di persone per volta superiore a 3 unità;

- non è consentito l'accesso al secondo piano - Procura della Repubblica - di un numero di persone per volta superiore a 6 unità. In relazione a tale da ultimo indicato contingentamento per l'accesso al presidio requirente, va rammentato che fino al 31 luglio 2020 è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415 bis cpp (art. 12 quater.1 dell'art. 83 legge 27\2020, inserito dal dl 28\2020). Le modalità attuative sono approntate dalla segreteria generale della procura e coordinate dal MAGRIF dr. Luca Ceccanti.

- Il Personale preposto alla vigilanza del Palazzo di Giustizia, già informato per le vie brevi, avrà cura di verificare l'esatta attuazione delle disposizioni sopra impartite, per l'effetto regolando il flusso delle persone in accesso al Presidio giudiziario nei termini sopra indicati. Verificherà, altresì, l'impiego dei dpi di cui sopra all'atto dell'accesso.

Restano, ovviamente, in vigore le disposizioni di cui al provvedimento adottato dagli scriventi in data 9 marzo 2020, e successivamente prorogato, in ordine alla misura igienico sanitaria del distanziamento sociale - un metro almeno interindividuale - da osservare scrupolosamente anche all'interno del palazzo di giustizia.

I dipendenti ministeriali preposti alla verifica delle disposizioni su indicate si individuano, per la procura della Repubblica, nella persona del sig. Michel Guichardaz; per il tribunale nelle persone del sig. Raimondo Barrel, per l'ufficio gip\gup; del sig. Corrado Trentin, per il primo piano e la sig.ra Maria Pia Cassata, per il terzo piano.

4. Area Amministrativa

In ordine alle modalità di prestazione della propria attività lavorativa, gli uffici provvedono separatamente in ordine al contingentamento del personale amministrativo e alle forme e i modi di svolgimento del lavoro anche da remoto. Medesima considerazione vale per lo svolgimento dell'attività della componente onoraria della magistratura requirente e della sezione di pg.; in ordine ad esse si provvede separatamente con indicazioni comunicate ai VPO dalla segreteria generale della procura e alla sezione di pg dal sostituto procuratore Carlo Introvigne titolare della delega organizzativa in materia ex art. 1 D.Lgs 106\2016.

5. Area giudiziaria penale

Fase delle indagini preliminari

Nel corso delle indagini preliminari può procedersi, con il consenso delle parti, all'attività indicata dall'art. 83 c. 12 quater l. 27/2020 attraverso collegamenti da remoto, conformemente a quanto previsto dall'indicata disposizione; rammentando che l'espletamento delle attività d'indagine in forme remotizzate presuppone che la presenza fisica possa mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID 19.

In ogni caso, salva l'assoluta impossibilità, la partecipazione a qualsiasi udienza, ivi incluse le udienze di convalida dell'arresto e del fermo, delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata mediante i collegamenti da remoto di cui all'art. 83 c. 12 ss. l. 27/2020.

Le udienze di incidente probatorio, le udienze preliminari e le altre udienze del GIP e del GUP verranno tenute come indicato al punto che segue.

6. Area giurisdizionale penale

Fase davanti al GIP / GUP e al giudice del dibattimento

6.1 I procedimenti penali di cui all'art. 83 c. 3 lett. B) di regola verranno celebrati conformemente al disposto dell'art. 83 c. 12, attraverso videoconferenza con l'uso dell'applicativo TEAMS, o altro individuato idoneo dalle disposizioni ministeriali in materia, salvo comunque che ciò non risulti assolutamente possibile.

6.2 Tutti i procedimenti a carico di imputati detenuti verranno di regola celebrati in presenza di tutti i soggetti processuali ad eccezione degli imputati detenuti. Gli imputati detenuti - salvo che non sia assolutamente possibile - vi parteciperanno attraverso l'uso dei collegamenti da remoto sopra richiamati. L'escussione di periti e testimoni avverrà nell'aula di udienza, con modalità idonee a garantire l'effettivo rispetto delle disposizioni di contenimento epidemiologico - distanziamento sociale ed impiego dei dpi - in vigore nel momento in cui viene tenuta l'udienza;

6.3 Verranno celebrati in presenza:

- Le udienze preliminari fissate davanti al GUP, anche qualora venga richiesto e disposto un rito alternativo, con esclusione, in qualsiasi caso, dell'escussione di testimoni, periti, consulenti tecnici o, comunque, altre persone;
- Gli incidenti probatori, salvo che in relazione alle modalità di espletamento in concreto dell'atto ne possa derivare assembramento o, comunque, inosservanza della regola di distanziamento interindividuale;
- Le udienze fissate ex art. 447 c.p.p.;
- Le udienze "filtro" del giudice dibattimentale monocratico, e comunque tutte le udienze che non richiedano attività istruttoria;
- Le altre udienze dibattimentali qualora vi sia istanza di anticipazione da parte del difensore, con il consenso del PM e dell'eventuale parte civile, motivata dall'opportunità di pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p., di procedere con rito abbreviato - sempre esclusa l'assunzione di prove dichiarative - o di disporre l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.;
- Le udienze dibattimentali nelle quali l'istruttoria dibattimentale sia esaurita; in ogni caso, ove da eseguire, si procederà previamente all'esame e/o all'audizione delle dichiarazioni spontanee dell'imputato;
- Gli incidenti di esecuzione.

All'evidente finalità di evitare assembramenti, è in ogni caso esclusa la celebrazione di procedimenti a carico di più di due coimputati o con più di due parti civili, o comunque che comportino la comparizione complessiva di oltre otto persone, in aggiunta al giudice e ai suoi ausiliari, salvo si tratti di imputati detenuti.

6.4 Fino alla revoca del presente provvedimento, non verranno celebrate altre udienze al di fuori delle ipotesi sopra indicate.

In particolare, non verranno trattati i procedimenti per i quali sia richiesta la messa alla prova, che presuppone contatti e colloqui tra imputato e UEPE poco compatibili con l'attuale situazione epidemiologica.

I giudici si avvarranno di regola, per la celebrazione dei procedimenti, ivi inclusi quelli in camera di consiglio, delle tre

aule adibite normalmente alla celebrazione delle pubbliche udienze.

In ogni caso ex art. 83 c. 7 lett. E) D.L.18/2020 i procedimenti verranno celebrati a porte chiuse.

7. Area giurisdizionale civile

In applicazione dell'art. 83 c. 7 lett. h) D.L. cit. le udienze verranno tenute con le modalità che seguono:

7.1 1) Cause di cognizione ordinaria:

- Prima udienza: verrà tenuta attraverso lo scambio di note di udienza. In particolare, l'attore dovrà depositare le note il giorno dell'udienza, o - se il convenuto si è costituito in udienza - entro i 3 giorni successivi l'udienza stessa, mentre al convenuto è concesso per le proprie controdeduzioni un termine di ulteriori 3 giorni successivi al termine assegnato all'attore; l'udienza si considererà conclusa con la pubblicazione sulla piattaforma del PCT del provvedimento del giudice e gli eventuali termini ex art 183, 6° comma c.p.c. decorreranno da detta pubblicazione. Il giudice nel rinviare le prime udienze ai sensi dell'art 168 bis 5° comma c.p.c. terrà conto del periodo di sospensione dei termini di cui all'art 83, 2° comma D.L. citato e dell'art 36 del D.L. n. 23/2020, in modo che siano salvaguardati il termine a comparire e il termine per la costituzione del convenuto.

- Ogni altra udienza di trattazione che non preveda la presenza di soggetti diversi dal giudice e dai difensori si terrà con la stessa modalità, con un termine per il deposito di note di udienza fino alle ore 14 del giorno dell'udienza per l'attore e fino alle ore 14 del giorno successivo per i convenuti.

- Udienza di ammissione prove: trattandosi di udienza non prevista dal codice di rito, essa non verrà tenuta. Il giudice assumerà la causa a riserva a seguito del decorso dei termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c.

- Udienza di precisazione delle conclusioni: alla data prevista per l'udienza le parti provvederanno a precisare le conclusioni attraverso il solo scambio telematico di queste entro le ore 14.00 della giornata indicata. La Cancelleria dovrà essere avvisata di non concedere alle parti la visibilità delle conclusioni assunte se non il giorno successivo.

- Le udienze si considereranno concluse con la pubblicazione sulla piattaforma del PCT del provvedimento del giudice e gli eventuali termini ex art 183, 6° comma c.p.c. e ogni altro termine per memorie decorreranno da detta pubblicazione.

- Se nessuna delle parti depositerà le note di udienza o preciserà le conclusioni troverà applicazione l'art 309 c.p.c. Quindi la parte che intende partecipare all'udienza dovrà comunque depositare una nota, anche solo per richiamare gli scritti difensivi e le istanze già formulate.

- Poiché le note di udienza non sono memorie esse dovranno avere dimensioni contenute, non superiori a due facciate in formato bollo.

- Nei procedimenti sommari ex art 702 bis, in sostituzione della discussione orale verrà autorizzato il deposito di memorie prima che venga assunta la decisione con ordinanza comunicata fuori udienza. Il giudice istruttore indicherà i termini per il deposito delle memorie, prevedendo anche una replica per parte.

- Nei procedimenti fissati ex art. 281 sexies la discussione orale non verrà eseguita. Verranno invece concessi i termini di cui all'art. 190 c. 1 e 2 c.p.c.

7.2 procedimenti in materia di famiglia e minori, anche di V.G.

- Le udienze presidenziali di comparizione dei coniugi nei procedimenti di separazione e di divorzio sia consensuali che giudiziali verranno tenute a partire dall'1.7.2020, compatibilmente con la situazione epidemiologica in atto. Le eventuali udienze di comparizione delle parti nei procedimenti ex

art 337 bis e seguenti c.c. verranno celebrate a partire da data successiva al 31 luglio.

Sono sempre fatte salve speciali, motivate e comprovate ragioni di urgenza: in tal caso l'udienza verrà tenuta di persona con modalità idonee a garantire l'effettivo rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale in vigore nel momento in cui viene tenuta l'udienza;

- Le udienze di trattazione che non comportino la partecipazione di persone diverse dal magistrato e dai difensori verranno tenute con le modalità di cui al punto 1); le altre udienze verranno rinviate a dopo il 31 luglio 2020, salvo specialissima urgenza;

- le interdizioni e le inabilitazioni verranno fissate a data successiva al 31 luglio, salvo che non siano mature per la decisione. In tal caso la precisazione delle conclusioni avverrà telematicamente, con le modalità in generale previste per il rito civile ordinario.

7.3 Cause di lavoro e previdenziali e gli altri procedimenti per i quali è applicabile il rito del lavoro (locazioni, agraria e opposizioni alle sanzioni amministrative).

Saranno trattate le cause nelle quali non siano dedotte prove orali o che siano mature per la decisione.

La discussione avverrà attraverso lo scambio di note scritte cinque giorni prima dell'udienza fissata per la decisione, con possibilità di replica scritta due giorni prima dell'udienza. La lettura del dispositivo avverrà in videoconferenza con gli applicativi ministeriali, e facoltà delle parti di rinunciare a presenziare, anche da remoto, alla lettura stessa. Il provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione indicherà l'ora della lettura del dispositivo.

Ove risulti opportuno esperire uno specifico tentativo di conciliazione, su istanza delle parti o su impulso del giudice, potrà essere fissata udienza per la partecipazione delle parti e dei difensori in presenza, con modalità idonee a garantire

l'effettivo rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale in vigore nel momento in cui viene tenuta l'udienza.

7.4 Procedimenti cautelari

Le udienze verranno svolte con le modalità di cui al punto 1).

7.5 Convalide di sfratto

Sono tutte rinviate a data successiva al 31 luglio

7.6 Procedure esecutive

- Procedure esecutive immobiliari: vanno richiamate le ordinanze del Giudice dell'esecuzione in data 19.3, 9.4 e 30.4.2020, vistate dal Presidente del Tribunale.

Sono inoltre differite a data successiva al 31.7 le udienze di cui all'art. 569 c.p.c. nelle quali l'esecutato non è costituito; lo stesso avverrà nelle udienze in cui è prevista la comparizione di terzi interessati non costituiti. Qualora tutte le parti siano costituite, si procederà con le modalità di trattazione previste per i procedimenti civili in via generale

- Procedure esecutive mobiliari e le procedure esecutive presso terzi: le udienze verranno rinviate e fissate dopo il 31 luglio; tra queste, le udienze di comparizione delle parti nelle procedure di pignoramento presso terzi verranno fissate con priorità.

7.7 Fallimenti

Verranno tenute le sole udienze prefallimentari, a partire dal 15 di giugno, con la comparizione fisica delle parti, ferma la rigorosa adozione delle misure di distanziamento sociale in vigore al momento dell'udienza.

Le udienze di approvazione del rendiconto, le udienze per l'accertamento del passivo e per l'esame delle dichiarazioni tardive di credito verranno tenute attraverso trattazione scritta: qualora il fallito o taluno dei creditori chiedesse di partecipare all'udienza, ciò avverrà tramite applicativo da remoto, con la collaborazione del curatore, salvo l'oggettiva impossibilità per

l'eccessivo numero dei creditori o altra causa. In tale ultima ipotesi l'udienza verrà tenuta con la comparizione fisica degli interessati, dopo il 31 luglio.

Non verranno tenute altre udienze prima del 31 luglio 2020

7.8 Volontaria giurisdizione

Verranno trattati tutti i procedimenti per i quali non sia necessaria la comparizione personale delle parti.

La trattazione avverrà in forma scritta. Le parti resistenti potranno depositare una memoria il giorno dell'udienza e parte ricorrente potrà depositare breve replica entro il terzo giorno successivo.

All'esito il giudice assumerà la causa a riserva.

Le amministrazioni di sostegno verranno trattate solo nel caso di specialissima urgenza, su istanza di parte.

7.9 Tutti gli altri procedimenti qui non indicati espressamente verranno rifissati dopo il 31 luglio 2020 compatibilmente con il carico di lavoro dei magistrati assegnatari.

8. Area giurisdizionale di competenza del GIUDICE DI PACE

Non rivestendo carattere di speciale urgenza e non potendo garantire l'effettivo rispetto delle misure di contenimento nei locali preposti alla trattazione dei relativi affari, i procedimenti penali fissati davanti al Giudice di Pace verranno rinviati a data successiva al 31 luglio 2020. Per l'effetto, con le modalità accennate in precedenza, l'attività lavorativa dei VPO si svolgerà in ufficio e avrà ad oggetto l'attività d'indagine preliminare dei mod. 21 bis e l'attività denominata di avvalimento nel p.o.g della procura.

Quanto ai *procedimenti civili*, rilevato che, allo stato, il processo civile telematico non è attivato presso gli uffici del Giudice di Pace, tenuto conto del fatto che non vi sarà alcun accesso agli uffici per la trattazione dei procedimenti penali,

potranno essere celebrati con la presenza fisica dei soli difensori (ovvero della parte che sta in giudizio personalmente) tutti i procedimenti civili che non richiedano l'assunzione di prove dichiarative. Gli atti verranno regolarmente depositati in forma cartacea.

9. Disposizioni comuni ai procedimenti penali e civili

- I giudici potranno, comunque, per particolari esigenze, rinviare i procedimenti a data successiva al 31 luglio 2020. Le particolari esigenze si presumono qualora, tenendo udienza alla data fissata, non appaia possibile soddisfare pienamente le disposizioni vigenti in tema di contenimento dello stato epidemiologico in atto. Col consenso di tutte le parti, i giudici potranno, per contro, tenere l'udienza per procedimenti esclusi dal presente provvedimento allorquando, in relazione a concrete circostanze di fatto, risulti che non vi è pericolo per la salvaguardia della salute pubblica.

- Le parti che, in ragione di esigenze personali e/o familiari collegate allo stato epidemiologico in atto, non ritengano opportuno comparire in udienze che vengano trattate in presenza, potranno chiedere il rinvio delle stesse a data successiva al 31 luglio 2020. Le su indicate esigenze, in ossequio ai principi sottesi alla concreta osservanza delle vigenti disposizioni in materia di privacy, non devono essere esplicitate. Il rinvio verrà concesso, salvo che si tratti di procedimenti caratterizzati da specialissima urgenza.

- Sarà cura del giudice modulare la fissazione dei procedimenti prevedendo un tempo ampiamente adeguato alla trattazione degli stessi di modo da evitare sovrapposizioni di udienze e conseguenziale presenza negli uffici giudiziari di più persone rispetto allo stretto necessario.

10. Pulizia, sanificazione, igienizzazione dei locali

In assenza di specifiche prescrizioni delle autorità sanitarie locali, la pulizia degli ambienti di lavoro potrà essere assicurata nell'ambito dell'ordinaria fornitura del servizio di pulizia. I RUP e/o i DEC dei contratti di pulizia avranno cura di verificare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un'accurata pulizia e igienizzazione di superfici e ambienti, particolarmente per quanto concerne gli uffici aperti al ricevimento del pubblico. A tale scopo, gli uffici potranno acquistare una congrua quantità di disinfettanti chimici, includendo dispositivi a base di candeggina/ipoclorito di sodio, solventi, etanolo al 75%.

Per sanificazione deve intendersi quella procedura che include l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.

La sanificazione degli ambienti "non sanitari" non è imposta da nessuna previsione normativa né trova fondamento nella citata circolare del Ministero della salute.

Il ricorso alla sanificazione si pone, conseguentemente, come un evento eccezionale che trova giustificazione in casi conclamati di positività al Covid-19 verificatisi tra i magistrati ed il personale amministrativo in servizio ovvero tra gli utenti esterni che hanno avuto accesso agli uffici giudiziari; parimenti tale soluzione potrà essere adottata laddove giungano specifiche indicazioni in tal senso da parte dei Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie.

- Il presente provvedimento entra in vigore il 12.5.2020.

- il presente provvedimento spiega i suoi effetti fino al 31 luglio 2020.

Il Presidente del Tribunale

(Eugenio Granola)

Il Procuratore della Repubblica

(Paolo Fortuna)

Si trasmetta a

CSM

Consiglio giudiziario di Torino

Sig. Presidente Corte d'Appello di Torino

Sig. Procuratore Generale di Torino

Settima commissione CSM - COVID

DAG, come da nota circolare del 5 maggio 2020